


ALLEGATO "B"
AL N. 47017
DI RACCOLTA

**Statuto
Fondazione Anffas Teramo ETS**

- Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopi**
- Titolo II - Patrimonio e mezzi**
- Titolo III - Soci, Organi e Amministrazione**
- Titolo IV - Consiglio di Amministrazione**
- Titolo V - Presidente, Vicepresidente e Direttore Generale**
- Titolo VI - Consiglio di Indirizzo**
- Titolo VII - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**
- Titolo VIII - Comitato Consultivo Anffas**
- Titolo IX - Amministrazione e norme generali**



Titolo I
Denominazione, sede, durata e scopi

ART. 1

Nome, sede e assenza scopo di lucro

In data 9 gennaio 2002 è stata costituita l'associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Onlus di Teramo, che con atto pubblico del 21 dicembre 2004 si è trasformata nella Fondazione denominata "ANFFAS - Onlus Teramo Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche come "Fondazione ANFFAS Onlus Teramo".

A seguito della riforma del Terzo settore lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del Terzo settore.

Pertanto all'atto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'utilizzo dell'acronimo ETS.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Intanto la Fondazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione è un ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

La Fondazione ha sede in Teramo e la sua durata è illimitata. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere vincolante favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Senza Barriere-Anffas Teramo".

La modifica della sede legale fuori del territorio comunale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole dell'Assemblea dell'Associazione "Senza Barriere-Anffas Teramo" e ciò comporta modifica dello statuto.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali o ad incremento del patrimonio. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



ART. 2

Finalità ed Attività

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riferimento a persone svantaggiate e a persone in condizioni di fragilità dipendenti da qualunque causa, con priorità per le persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo e per le loro famiglie, associate e non.

La Fondazione persegue le proprie finalità, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 8 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 200, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 lett. m) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle attività sopra indicate la Fondazione potrà:

- a) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulle disabilità fisiche, intellettive e del neurosviluppo o sensoriali, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre la condizione di disabilità;
- b) promuovere l'inclusione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;
- c) promuovere costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione professionale, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale, non privato;
- d) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità
- e) promuovere e sostenere le attività dell'Associazione locale Anffas.

Sono altresì compresi tra i modi di svolgere le attività suddette:

- l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di persone con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate;



- il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale delle persone dimesse dal trattamento riabilitativo;
- la realizzazione e la diffusione di protesi, risorse ed ausili per la riduzione degli stati di minorazione e per la facilitazione delle persone svantaggiate;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario operano nel campo dell'assistenza per le persone con disabilità, anche tramite l'istituzione di centri di formazione professionale.

La Fondazione nei settori di propria attività promuove ed attua la ricerca scientifica sui temi di particolare interesse sociale in maniera diretta ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni; cura iniziative di formazione nei settori relativi alla propria attività, anche collaborando con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno. In relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti quali anziani o minori, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità.

La Fondazione promuove il riconoscimento di propri presidi in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e con l'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa per gli istituti di tale natura.

I presidi riconosciuti in IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - sono regolamentati secondo le specifiche indicazioni di Legge e delle Autorità Amministrative e oltre agli organi generali previsti dallo Statuto sono attivati il Direttore Scientifico, il Comitato per la ricerca scientifica e il Comitato Etico laddove il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fissa la composizione e le attribuzioni dei suddetti organi e provvede alla nomina dei titolari o dei membri.

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Titolo II Patrimonio e mezzi

ART. 3 Patrimonio



Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione, a seguito della trasformazione dell'associazione Anffas Onlus di Teramo nella presente Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili, da lasciti, eredità, donazioni e legati che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme prelevate dai ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 4

Fondo di gestione

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con:

- a) le rendite del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) i contributi e finanziamenti di privati o società private;
- c) le elargizioni di enti e privati;
- d) le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- e) i proventi da raccolta fondi effettuate anche in forma organizzata e continuativa;
- f) contributi e finanziamento dello Stato e/o delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- g) i contributi di organismi europei e internazionali;
- h) le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i) i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- j) le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- k) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- l) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale;
- e) ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

Titolo III

Soci, Organi e Amministrazione

ART. 5

Soci della Fondazione

I soci della fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;

Sono Fondatori tutti i soggetti - persone fisiche o giuridiche, ancorché non riconosciute - che risultano soci dell'Associazione all'atto della trasformazione della medesima in Fondazione.

Sono soci sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici e privati che vorranno partecipare alle finalità ed agli scopi della Fondazione tramite rilevanti lasciti, donazioni, contributi, erogazioni, comodati a titolo gratuito ecc.

Le persone che aspirano ad essere ammesse come sostenitori della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione e forniscono espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, anche

attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente.

Il Consiglio di Amministrazione, valutata la richiesta di ammissione a socio sostenitore da parte del soggetto pubblico e/o privato, ovvero di propria iniziativa, propone al Consiglio di Indirizzo l'ingresso del nuovo socio.

I sostenitori e i fondatori hanno diritto ad esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

La qualifica di socio Fondatore o sostenitore si perde, per dimissioni, per decesso, o per delibera del Consiglio di Indirizzo, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (iv) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vi) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci fondatori ed i soci sostenitori costituiscono il Consiglio di Indirizzo di cui agli articoli 14 e 15 del presente statuto.

Ai soci fondatori spetta la nomina di due terzi del Consiglio di Amministrazione, mentre al Consiglio di Indirizzo nel suo complesso spetta la nomina dei restanti amministratori.

ART. 6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Consiglio di indirizzo
- il Collegio Sindacale
- il Comitato consultivo Anffas

Ai membri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale può essere corrisposto un compenso individuale attribuito conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina delle ONLUS, i compensi saranno determinati secondo tale ultima disciplina.

Titolo IV Il Consiglio di Amministrazione

ART. 7 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto, sempre in numero dispari, da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11, compreso il Presidente.

Ai soci fondatori spetta la nomina, attraverso una propria assemblea separata, di due terzi del Consiglio di Amministrazione, mentre al Consiglio di Indirizzo nel suo complesso spetta la nomina dei restanti amministratori.



Sia i soci fondatori che il Consiglio di Indirizzo nominano i componenti di propria spettanza, per la maggioranza tra quelli associati all'Associazione Anffas Senza Barriere Teramo.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti.

In caso di ritardo nelle designazioni i componenti scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore.

Non è previsto un particolare titolo di studio o specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

I componenti il Consiglio possono essere riconfermati anche senza interruzione.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere di nomina provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

ART. 8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- predisporre il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- predisporre il bilancio annuale e di previsione nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto social, ove richiesta;
- propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo e successivamente all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi;
- chiede prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- acquisisce immobili;
- aderisce a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- vigila e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- garantisce la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone con disabilità che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa e dalle linee guida di



Anffas Nazionale o dal Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale, quando adottato;

- conferisce procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- nomina il Vicepresidente;
- nomina Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri;
- procede alla valutazione della richiesta di ammissione a sostenitore della Fondazione o alla proposta presentando il tutto al Collegio di Indirizzo;
- nomina eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 9

Convocazione, quorum e svolgimento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti. Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo socio della fondazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, dovrà obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio riunito in forma "totalitaria".

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Titolo V

Il Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale

ART. 10

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e dura in carica cinque anni. Può essere riconfermato senza limitazioni.

Il Presidente della Fondazione:



- ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
- ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, sovrintendendo alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- assume tutte le funzioni relative agli adempimenti e il capo del personale;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, del Segretario del Consiglio, dei Direttori dei Centri e, sentiti i Direttori, nomina i responsabili di servizi o settori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice-Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo il Vicepresidente assume le funzioni di Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 11.

Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri componenti e dura in carica cinque anni.

ART. 12

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; ha le attribuzioni previste da norme regolamentari. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

Il Consiglio di Indirizzo

Art. 13

Composizione ed attribuzioni del Consiglio di indirizzo



Il Consiglio di indirizzo è formato dai soci fondatori e dai soci sostenitori di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Sono di competenza del Consiglio di indirizzo le decisioni concernenti:

1. le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
2. la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la nomina e revoca dei componenti di propria spettanza;
3. la dichiarazione di decadenza della qualifica di socio Fondatore a norma dell'art. 5 del presente statuto;
4. la nomina e revoca del Collegio dei Revisori a norma dell'art. 15 del presente statuto;
5. l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché del bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, e la valutazione d'impatto sociale, ove richiesta;
6. la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
7. l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno otto giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto in proprio e per delega. Ciascun associato può farsi rappresentare in Consiglio da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.


Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Titolo VII

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

ART. 15

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti



Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Collegio Sindacale, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private, nonché i particolari controlli previsti per gli Istituti Scientifici con personalità giuridica di diritto privato secondo quanto previsto dalla Legge e ricorrendone le condizioni. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti nominati come segue:

- il Presidente, un componente effettivo ed uno supplente nominati dai soci fondatori;
- un componente effettivo ed uno supplente nominati dal Consiglio di indirizzo;

I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente del Collegio dei Revisori andrà prescelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A tali fini il Collegio deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Se tutti i componenti del Collegio Sindacale sono iscritti nel registro dei revisori legali, questo può compiere la revisione legale dei conti; diversamente, la revisione legale dei conti sarà posta in essere dal solo Presidente del Collegio, iscritto al registro dei revisori legali.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione esprimendo voto consultivo.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Agli stessi è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto all'ultimo comma dell'art 6.

Titolo VIII Comitato consultivo ANFFAS

ART. 16

La Fondazione è assistita, ove nominato, da un Comitato consultivo a carattere tecnico-scientifico.



Il Comitato consultivo Anffas sarà composto da 3 ad 8 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra i nominativi individuati tra i membri dell'Associazione "Senza Barriere - Anffas Teramo", e proposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima.

Il Comitato coordinato da un Responsabile, esplicherà funzioni consultive e funzioni propositive volte a promuovere e sollecitare la ricerca e la prevenzione sulle disabilità intellettive e relazionali, oltre che sulle attività individuate alle lettere b) ed e) dell'art. 2 del presente Statuto e su tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato consultivo dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Responsabile può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione tutte le volte che il Presidente della Fondazione ne ravvisi la necessità, ovvero sentito il Consiglio su richiesta dello stesso al fine di trattare questioni che riguardino i compiti e le funzioni del Comitato consultivo stesso.

Il Comitato consultivo Anffas potrà costituire al proprio interno commissioni di studio e lavoro, anche formate con la partecipazione di membri esterni, vertenti sulle varie problematiche inerenti la disabilità, provvedendo alla redazione di documenti di sintesi e da proposte operative in materia da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato consultivo ed alle commissioni come sopra individuate, spetterà, per le attività prestate, il solo rimborso delle spese sostenute.

Titolo IX

1 - Amministrazione e norme generali

ART. 17

Esercizio della Fondazione e Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.

Il Consiglio di indirizzo, per l'approvazione del bilancio, dovrà essere convocato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Ente, nonché quando lo stesso sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato.


La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di autorizzazioni a firma del Presidente e del Direttore Generale o di persone da loro delegate, fatte salve le spese di piccola entità per le quali la gestione è sempre affidata a persone da loro delegate.

Ai sensi dell'art. 11, 6° comma del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 la Fondazione assume, fin dalla data di costituzione, anche nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e degli Enti comunque preposti all'accertamento e riscossione dei Tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Fondazione commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.



L'assunzione viene riconosciuta nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno alla Società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5 comma 3) del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio dall'Ente Accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari

2 -Rapporti con l'ANFFAS Nazionale e con l'Associazione "Senza Barriere-Anffas Teramo"

ART. 18

Appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e rapporti con l'Associazione "Senza Barriere-Anffas Teramo"

Le attività di cui all'articolo 2 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale agli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa ed afferenti il territorio di riferimento e quelli per le politiche di carattere sovragionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio ANFFAS registrato presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale rispetto alle linee politiche associative, nonché, a garanzia primaria dell'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e delle persone destinatarie delle attività:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa ANFFAS;
- d) costituisce, aderire, partecipa e sostiene gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti del terzo Settore aderenti alla rete Anffas ed operanti nel territorio di riferimento;
- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- g) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.



h) Trasmette ogni anno il proprio bilancio nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto dell'Anffas Nazionale.

La Fondazione e l'Associazione "Senza Barriere - Anffas Teramo", quale Associazione Locale Anffas, collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune. Il piano strategico e il programma delle attività di cui all'articolo 8 dovranno essere sottoposte al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Senza Barriere - Anffas Teramo" prima della loro approvazione da parte del Consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso all'Associazione "Senza Barriere - Anffas Teramo".

In relazione alle finalità e scopi statutari indicati all'art. 2 il Consiglio di Amministrazione, stabilisce annualmente, allo scopo di garantire la promozione e lo sviluppo dell'Associazione "Senza Barriere - Anffas Teramo" di erogare un contributo alla medesima associazione per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. L'entità del contributo verrà fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera e dovrà essere commisurato ad una percentuale degli avanzi risultanti dal Bilancio dell'anno precedente, o, in assenza, agli avanzi relativi ad anni precedenti, ovvero agli appositi stanziamenti risultanti dal bilancio relativo sempre all'esercizio precedente.

ART. 19

Lavoratori e volontari

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è membro o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

ART. 20



Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberasse di aver esaurito lo scopo sociale o di dover estinguere/sciogliere l'ente per qualsiasi ragione nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile. I beni che resteranno, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Anffas Nazionale o ad altro Ente del Terzo settore appartenente alla rete associativa Anffas, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 21 Norme di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Fondazioni, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 22

Entrata in vigore dello Statuto – Norme transitorie

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della fondazione al registro unico nazionale del terzo settore e ad eccezione anche di quelle previste nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nei primi tre commi dell'articolo 18 del presente statuto, inerenti l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, che entreranno in vigore all'atto dell'iscrizione di Anffas Nazionale nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione reti associative.

Di conseguenza, fino a tale data il riferimento, nell'articolo 20 del presente statuto, all'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 17, dovrà intendersi all'"organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando solo cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione e l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza; l'attuale Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente del ridotto Collegio svolgeranno le funzioni previste nell'articolo 15 qualora fossero già operative le prescrizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore.





Registrato a Teramo il 24/08/2022 al n. 3189 Serie 1T

Certifico che la presente copia, contenuta in venti pagine, è conforme al suo originale, conservato tra gli atti stipulati da me notaio e si rilascia per uso amministrativo. -----

Dallo studio, 24 AGOSTO 2022

Giuseppe V. 1

